



## **Deliberazione n. 235 del 7 marzo 2024**

OGGETTO: Approvazione degli accordi convenzionali con l'Università degli Studi dell'Insubria per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (DEC).

L'anno 2024, addì 7 del mese di marzo in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale vicario dr.ssa Brunella Mazzei prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario vicario dr. Roberto Pusinelli e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

### **IL DIRETTORE GENERALE vicario**

Premesso che l'Università degli Studi dell'Insubria ha fatto pervenire in data 25 gennaio 2024 richiesta di stipula degli accordi convenzionali per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture per un periodo di cinque anni;

Richiamata la seguente normativa:

→ la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare l'art. 18 commi 1 e 2 che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;

→ la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 21 c. 4 che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle di tirocinio formativo;

→ le linee-guida in materia di tirocini definite il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

→ la D.G.R. n. X/7763 del 17.01.2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";

→ il Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro del 07.05.2018, n.6286 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative" con cui vengono approvati gli standard minimi per la stesura e la stipula della Convenzione di Tirocinio curriculare ed extracurriculare, dei Progetti Formativi Individuali curriculari ed extracurriculari e del Dossier individuale;

→ il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Preso altresì atto della disciplina normativa di cui all'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997 in base alla quale il tirocinio di formazione ed orientamento non costituisce rapporto di lavoro;

Vista la deliberazione n. 808 del 2.09.2021 "Approvazione del regolamento aziendale disciplinante la frequenza nelle strutture della ASST Lariana da parte di tirocinanti e frequentatori volontari";

Vista la procedura operativa PO.000.187 del 27.11.2023 di gestione dei tirocinanti specializzandi e frequentatori volontari di ASST Lariana;

Visto il testo di convenzione concordato tra le parti, conforme a quanto definito dagli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. X/7763 e relativi atti conseguenti, e oggetto di parere favorevole in data 27/02/2024 da parte del Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott.ssa Cinzia Volonterio, del Direttore della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione Dr.ssa Rossana Borchini;

Ritenuto, pertanto, di poter dare seguito alla suddetta richiesta di stipula dell'accordo convenzionale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario vicario e del Direttore Sociosanitario.

## **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa esplicitate di:

- 1) approvare il testo convenzionale con l'Università degli Studi dell'Insubria per lo svolgimento di tirocini curriculari a favore degli studenti del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (DEC) per un periodo di cinque anni;
- 2) procedere alla sottoscrizione del predetto accordo convenzionale, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO  
vicario  
f.to dr. Roberto Pusinelli

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE  
vicario  
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

**Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente atto è estratto**

Responsabile del procedimento: avv. Gabriella Ceraulo  
Referente per la pratica: dr.ssa Elisa Lanzarotti



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**Identificativo sistema n. 110397**

Rep. Contratti e convenzioni n. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tit. \_\_\_\_ Cl. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

### **CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO**

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 07.05.2018, n. 6286)

#### **TRA**

**SOGGETTO PROMOTORE - Università degli Studi dell'Insubria**

Con sede legale in via Ravasi, 2

CAP 21100 Comune Varese Provincia VA

Codice fiscale: 95039180120 Partita I.V.A.: 02481820120

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): Francesca Ruggieri- Direttore Dipartimento DEC  
nato/a il 24/04/1961 a Milano Provincia Milano.

#### **E**

**SOGGETTO OSPITANTE - ASST Lariana**

Con sede legale in Via Napoleona, 60.

CAP 22100 Comune COMO Provincia CO

Codice Fiscale 03622110132.

Rappresentata da (rappresentante legale o suo delegato): Dott. Luca Filippo Maria Stucchi (delegato alla firma dal  
Direttore Generale pro tempore avv. Gabriella Ceraulo, Direttore SC Affari Generali e Legali.)  
nato/a il 27/01/1965 a MILANO Provincia MI

#### **PREMESSO CHE**

1. Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia.
2. Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto della Convenzione**

Il soggetto ospitante ASST Lariana si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di

- ~~tirocini extracurricolari (“formativi, di orientamento” e di “inserimento/reinserimento lavorativo”)~~
- tirocini curriculari

su proposta dell’Università degli Studi dell’Insubria (soggetto Promotore).

## **ARTICOLO 2**

### **Durata del tirocinio**

1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata definita nel Progetto Formativo Individuale potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.

## **ARTICOLO 3**

### **Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

## **ARTICOLO 4**

### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari, la valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## **ARTICOLO 5**

### **Indennità di partecipazione**

1. ~~In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurricolari, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che~~
  - 1.1 ~~Il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità.~~
  - 1.2 ~~L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.~~
  - 1.3 ~~L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.~~
2. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione per lo svolgimento di un **tirocinio curricolare**, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
  - 2.1 L'eventuale indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
  - 2.2 Il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità, se prevista.
  - 2.3 L'indennità di partecipazione, se prevista, è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente.
3. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

## **ARTICOLO 6**

### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato, a cura del soggetto promotore:
  - a. presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  - b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

## **ARTICOLO 7**

### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
  - a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
    - formazione generale;
    - formazione specifica.
  - b. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 81/08, se prevista;
  - c. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:
    - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
    - rischio intrinseco aziendale.

## **ARTICOLO 8**

### **Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha durata di n. 5 (cinque) anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

## **ARTICOLO 9**

### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

### **ARTICOLO 10 REGISTRAZIONE E SPESE**

1. La presente Convenzione è redatta in unico esemplare, che sarà detenuto dal soggetto promotore. L'imposta di bollo è assolta con oneri a carico del soggetto ospitante.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

(per l'Università degli Studi dell'Insubria)

Direttore Dipartimento DEC

(Francesca Ruggieri)

(per il soggetto ospitante)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Luca Filippo Maria Stucchi)

delegato alla firma dal Direttore Generale pro tempore

avv. Gabriella Ceraulo, Direttore SC Affari Generali e Legali

Luogo e data \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_